

Iniziativa popolare federale «Contro le retribuzioni abusive»

Accettata il 3 marzo 2013

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 3

³ Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi:

- a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elege annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
- b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
- c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
- d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

¹ RS 101

Art. 197 n. 10²

10. Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3

Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ Con decreto del 15 novembre 2012³ il Consiglio federale ha sottoposto la presente modifica costituzionale al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il 3 marzo 2013⁴ essa è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni.

³ Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 3 marzo 2013.

30 aprile 2013

Cancelleria federale

² La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'art. 197 n. 8 della Cost. federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 nov. 2010, l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», e l'11 marzo 2012, l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!», l'art. 197 della Cost. federale contiene già i n. 8 e 9. L'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive» non intende sostituire queste disposizioni. Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'art. 197 n. 10 della Cost. federale.

³ FF **2012** 8097, **2009** 265, **2008** 2225, **2006** 8055

⁴ FF **2013** 2619

⁵ RS **161.1**